







"TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE edifici ex Cartiera" – Codice CUP: D87H21001890001"_PNRR - M5C2/INVESTIMENTO 2.1-FINANZIATO DALL' UE-NEXT GENERATION EU - CIG:9556283E31

Dovendo procedere <u>in tempi immediati</u> all'esecuzione delle opere volte alla realizzazione dei lavori di trasformazione e riqualificazione degli edifici appartenenti al compendio immobiliare dell'Ex Cartira", da attuare con Fondi UE NEXT GENRATION EU- PNRR di cui all'oggetto, con il presente avviso il Comune di Tarquinia – Piazza G. Matteotti n° 6 – 01016 TARQUINIA (VT)

INFORMA

È bandita la gara con procedura di cui all'rt. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell'Offerta Economicamente Vantaggiosa, per eseguire i seguenti lavori, meglio descritti e rappresentati nel progetto esecutivo allegato.

1) OGGETTO DELL'APPALTO

La presente gara ha ad oggetto "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", dal costo complessivo d'intervento di € 3.749.999,89 finanziati come segue:

- € 3.000.000,00 quale contributo PNRR;
- € 749.999,89 quale contributo Fondo Opere Indifferibili 2023,

il progetto Esecutivo, acquisito al protocollo comunale al n. 26315 del 26/06/2023, consta dei seguenti elaborati tecnici:

- ALL. 1 Relazione Generale
- ALL. 1A Integrazione Relazione Generale
- ALL. 1B Relazione specialistica fognature
- ALL. 1C Relazione specifiche tecniche edili
- ALL.2 Computo metrico
- ALL.3 Elenco Prezzi Unitari
- ALL.4 Analisi Nuovi Prezzi
- ALL 5 Lista delle Categorie di lavoro e fornitura
- ALL 5A Stima incidenza manodopera
- ALL.6 Capitolato Speciale di Appalto
- ALL.7 Quadro Tecnico Economico
- ALL.8 Cronoprogramma dei lavori
- ALL.8A Piano di sicurezza e Coordinamento
- ALL.8B Piano di sicurezza e Coordinamento Modello semplificato
- ALL.8C Piano di sicurezza e Coordinamento Fascicolo dell'opera
- ALL.8D Piano di sicurezza e Coordinamento Allegato B Analisi e valutazione dei rischi
- ALL.8E Piano di sicurezza e Coordinamento Allegato C Stima dei costi della sicurezza
- ALL.8F Piano di sicurezza e Coordinamento Diagramma di Gantt
- ALL.8G Piano di sicurezza e Coordinamento Planimetria di organizzazione del cantiere
- ALL.8H Piano di sicurezza e Coordinamento Installazione delle linee vita in copertura
- ALL.9A Piano di Manutenzione Manuale di Manutenzione
- ALL.9B Piano di Manutenzione Manuale d'uso
- ALL 9C Piano di Manutenzione Programma di Manutenzione. Sottoprogramma delle prestazioni
- ALL 9D Piano di Manutenzione Programma di Manutenzione. Sottoprogramma dei controlli









- ALL.10A Allegato al computo metrico
- ALL.10B Allegato al computo metrico
- ALL.10C Allegato al computo metrico
- All.1ST Progetto Strutture: relazione di Calcolo
- All.2ST Progetto Strutture: documento di Sintesi
- All.3ST Progetto Strutture: relazione Illustrativa Geotecnica
- All.4ST Progetto Strutture: relazione materiali
- All.5ST Progetto Strutture: piano di Manutenzione
- All.6ST Progetto Strutture: allegato B
- All.7ST Tettoie Tabulati di calcolo
- All.8ST Tettoie Relazione di accettabilità dei risultati
- All.9ST Tettoie Piano di manutenzione. Manuale d'uso
- All.10ST Tettoie Elaborati grafici sintetici
- All.11ST Tettoie Relazione di calcolo
- All.12ST Tettoie Relazione geotecnica delle fondazioni
- All.1M Progetto Impianti Meccanici: relazione tecnica
- All.2M Progetto Impianti Meccanici: relazione di calcolo
- All.3M Progetto Impianti Meccanici: relazione art. 1 comma 8 L. 152/2055
- All.4M Progetto Impianti Meccanici: capitolato prestazionale
- All.1E Progetto Impianti Elettrici: relazione tecnica
- All.2E Progetto Impianti Elettrici: calcoli di verifica
- All.3E Progetto Impianti Elettrici: capitolato prestazionale
- All.4E Progetto Impianti Elettrici: calcoli illuminotecnici
- All.5E Progetto Impianti Elettrici: quadri elettrici piano terra
- All.6E Progetto Impianti Elettrici: quadri elettrici piano primo
- Tav.1 Inquadramento territoriale
- Tav.2 Rilievo: pianta piano terra
- Tav.3 Rilievo: pianta piano primo
- Tav.4 Rilievo: pianta coperture
- Tav.5A Rilievo: prospetti Nord-Ovest e Nord-Est
- Tav.5B Rilievo: prospetti Sud e Sud-Est
- Tav.6 Rilievo: sezioni
- Tav.7 Rilievo stato attuale con indicazione dello stato di degrado
- Tav.7A Documentazione fotografica: pianta piano terra Esterni
- Tav.7B Documentazione fotografica: pianta piano terra Interni Quadro A
- Tav.7C Documentazione fotografica: pianta piano terra Interni Quadro B
- Tav.7D Documentazione fotografica: pianta piano terra Interni Quadro C
- Tav.7E Documentazione fotografica: pianta piano terra Interni Quadro D
- Tav.7F Documentazione fotografica: pianta piano primo Esterni Quadro A
- Tav.7G Documentazione fotografica: pianta piano primo Esterni Quadro B
- Tav.7H Documentazione fotografica: pianta piano primo Esterni Quadro C
- Tav.7I Documentazione fotografica: pianta piano primo Interni
- Tav.8 Analisi degrado: Coperture
- Tav.8A Analisi degrado: Prospetto Nord-Ovest
- Tav.8B Analisi degrado: Prospetto Sud-Est Muro esterno
- Tav.8C Analisi degrado: Prospetto Sud-Est









- Tav.8D Analisi degrado: Coperture con sovrapposizione pianta piano primo
- Tav.9 Progetto: pianta piano terra Demolizioni e ricostruzioni
- Tav.10 Progetto: pianta piano primo Demolizioni e ricostruzioni
- Tav.11 Progetto: pianta piano terra
- Tav.12 Progetto: pianta piano primo
- Tav.13 Progetto: pianta piano terra con arredi
- Tav.14 Progetto: pianta piano terra con arredi
- Tav.15 Progetto: pianta coperture
- Tav.16 Progetto: sezioni
- Tav.17A Progetto: prospetti Nord-Ovest e Nord-Est
- Tav.17B Progetto: prospetti Sud e Sud-Est
- Tav.18 Progetto: abaco infissi
- Tav.19 Progetto Particolari sistemazioni esterne
- Tav.20 Progetto Particolari bagni
- Tav.21 Progetto Particolari Impianto Fognature
- Tav.1F Progetto: pianta piano terra Fognatura acque nere
- Tav.2F Progetto: pianta piano primo Fognatura acque nere e di raccolta acque di pioggia delle coperture
- Tav.1ST Progetto Strutture: carpenteria Piano Primo
- Tav.2ST Progetto Strutture: carpenteria Piano Copertura
- Tav.3ST Progetto Strutture: fondazioni e Carpenteria Tettoie
- Tav.4ST Progetto Strutture: particolari e Sezioni Piano Copertura
- Tav.5ST Progetto Strutture: particolari e Sezioni Piano Copertura
- Tav.1E Progetto Impianti Elettrici: piano Terra Dorsale di alimentazione guadri-impianto di terra
- Tav.2E Progetto Impianti Elettrici: piano Terra Impianto elettrico
- Tav.3E Progetto Impianti Elettrici: piano Terra Impianto dati-telefonico
- Tav.4E Progetto Impianti Elettrici: piano Terra Valori di illuminamento
- Tav.5E Progetto Impianti Elettrici: piano Terra Corpi illuminanti
- Tav.6E Progetto Impianti Elettrici: piano Primo Impianto videocitofonico e dorsale di alimentazione quadri
- Tav.7E Progetto Impianti Elettrici: piano Primo Impianto elettrico
- Tav.8E Progetto Impianti Elettrici: piano Primo Impianto TV
- Tav.9E Progetto Impianti Elettrici: piano Primo Impianto dati-telefonico
- Tav.10E Progetto Impianti Elettrici: piano Primo Valori di illuminamento
- Tav.11E Progetto Impianti Elettrici: piano Primo Corpi illuminanti
- Tav.1M Progetto Impianti Meccanici: piano Terra Impianto Climatizzazione
- Tav.2M Progetto Impianti Meccanici: piano Primo Impianto Climatizzazione
- Tav.3M Progetto Impianti Meccanici: Impianto Climatizzazione Schema funzionale
- Tav.4M Progetto Impianti Meccanici: piano Terra Adduzione idrica
- Tav.5M Progetto Impianti Meccanici: piano Primo Adduzione idrica
- Tav.6M Progetto Impianti Meccanici: piano Terra Scarichi condensa ed impianto di estrazione aria
- Tav.7M Progetto Impianti Meccanici: piano Primo Scarichi condensa ed impianto di estrazione aria

e riporta un importo di Q.T.E di € **3.749.999,89**, di cui € 2.901.233,99 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 67.589,15,









Ne consegue che l'importo posto a base di gara è il seguente:

Importo a base d'asta (IVA esclusa): Euro 2.833.644,84 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 67.589,15

In riferimento alle **fonti di finanziamento** si richiama:

- Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 con il quale è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza:
- l'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, con i quale sono stati definiti gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e con la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 con la quale sono stati definiti gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento (UE) n. 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021:
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023", sono state definite le modalità di accesso alla procedura ordinaria per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili da parte delle stazioni appaltanti, attuativo del comma 377 della Legge di bilancio 2023, che consente l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi nell'ambito del PNRR, del PNC e di altri interventi finanziati con risorse statali per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dell'aggiornamento dei prezzari per l'aumento del costo dei materiali;
- Il Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, in attuazione dell' art. 1 comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 19 ,con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi che beneficiano del contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria primo semestre 2023, che ha assegnato al Comune di Tarquinia l' importo di € 226.372,41 pari al 49% del contributo concesso inizialme;
- La nota Prot. 31300 del 26/07/2023 con la è stato comunicato, dal Competente Ministero, che il valore del fabbisogno richiesto non doveva superare la percentuale del 25%, chiedendo di ritrasmettere l'istanza con le necessarie modifiche;
- I Manuali di Istruzione adottati , destinati ai soggetti attuatori, degli interventi compresi nel PNRR, tra cui quelli finanziati dalla Misura M5C2I.2.1.

La presente gara verrà espletata in modalità elettronica/telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D. Igs. 50/2016 così come modificato dall'art. 37 del D. Igs. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nella presente Lettera/Disciplinare, nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti" e nella "Guida per la presentazione delle offerte telematiche", consultabili all'indirizzo: https://tarquinia.acquistitelematici.it/

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione open









source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

Il mancato ricevimento delle offerte o la mancata aperture delle stesse o ogni altro malfunzionamento che non consenta la partecipazione alla gara dell'operatore economico non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato rispetto delle predette norme tecniche.

* CAUSE DI ESCLUSIONE:

Sono indicate nel testo con le formule "a pena di esclusione", "è causa di esclusione" ed evidenziate con il simbolo "▶" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite o in corrispondenza della causa di esclusione.

* SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso l'istituto del soccorso istruttorio. In particolare, si intendono per "mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive", con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice) quanto indicato nel presente disciplinare.

E' sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte

- ▶Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile prevista dal presente disciplinare.
- L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a contrarre del Comune di Tarquinia n. 1358 del 15-09-2023 avverrà mediante procedura APERTA di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).
- 2. Il progetto esecutivo è stato validato il 15/09/2023
- 3. Il progetto esecutivo è stato approvato con Determina n°1358 del 15/09/2023
- 4. Il luogo di esecuzione dei lavori è Tarquinia
- 5. Termini per l'ultimazione dei lavori: 466 giorni come art. 2.6 del CSA.

Il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990, giusta Determina del Segretario Comunale n. 1819 del 29/12/2022, di nomina RUP, in tutte le fasi del procedimento e, con i poteri di cui all'art. 7 ter del D.Lgs. 22/2020, anche per la fase di gara, giusta atto di delega del Sindaco ad agire per suo conto, in merito alla procedura amministrativa e operativa relativa al PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 è:

Arch. Valentina Troiani

Piazza Giacomo Matteotti, 6 – 01016 TARQUINIA (VT)

mail: lavoripubblici@comune.tarquinia.vt.it
PEC: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

Tel. 0766.849207-209









2) CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE

2.1 Categorie

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod	Descrizione	Importo (Euro)		
Cod.	Descrizione	in cifre	in lettere	%
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	2.307.674,41	duemilionitrecentosettemilaseicentosettanta quattrovirgolaquarantuno	79,54

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
Cou.		in cifre	in lettere	%
os3	Impianti idrico-sanitario	131.572,40	centotrentunomilacinquecentosettantaduevi rgolaquaranta	4,54

Cod	Descrizione	Importo (Euro)		
Cod.	Descrizione	in cifre	in lettere	%
028	Impianti termici e di condizionamento	203.622,78	duecentotremilaseicentoventiduevirgolasett antotto	7,02

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
Cou.		in cifre	in lettere	%
О30	Impianti interni elettrici, telefonici 	258.364,40	duecentocinquantottomilatrecentosessantaq uattrovirgolaquaranta	8,91

- **2.2** ai sensi dell'art. 2.1.7 del CSA all'aggiudicatario potrà essere corrisposto un pagamento in anticipazione secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti;
- **2.3** il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della I. 13 agosto 2010, n. 136.

2 BIS) <u>DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI AGLI AFFIDAMENTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE PNRR O PNC (IN PARTICOLARE ART. 47 DELLA L. N.108/2021)</u>

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del









Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:

comma 2 art. 47 legge 108/2021

- Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (<u>aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti</u>), ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

comma 3 art. 47 legge 108/2021

- Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente punto a) e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Nel caso di mancata ottemperanza di tale obbligo si procederà con la risoluzione del contratto di appalto.
 - ▶ Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021

comma 3 bis art. 47 legge 108/2021

Gli operatori economici di cui alla precedente lettera b) sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso di mancata ottemperanza di tale obbligo si procederà con la risoluzione del contratto di appalto.

- In osservanza di quanto disposto dal comma 4, primo periodo dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, dichiarare in sede di partecipazione di assumere l'obbligo di garantire che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell'ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione della dichiarazione di partecipazione).
- Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. art. 50, comma 4, della L. 108/2021, <u>qualora l'ultimazione</u> <u>dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato</u>, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in









misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2 TER) REVISIONE DEI PREZZI

Nei contratti di durata superiore all'anno, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 47e 48, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- **4.1 Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159:
 - c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- **4.2** ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- **4.3** ▶ Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- **4.4** ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

5) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

6) PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

6.1 Ai sensi dell'art. 74 del D. Igs. 50/2016 e smi la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito,









illimitato, diretto sul sito internet del Comune di Tarquinia nonché sulla piattaforma informatica all'indirizzo:

http://www.comune.tarquinia.vt.it/trasparenza/Bandidigaraecontratti/atti relativi alle procedure per l'affidamentodiappalti/avvisiebandi/profilodelcommittente ed anche https://tarquinia.acquistitelematici.it/

- 6.2 Dal Portale Appalti è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure e accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
- 6.3 Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
- 6.4 ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Sarà possibile effettuare il sopralluogo fino a 5 (cinque) giorni prima della scadenza del presente bando e cioè fino a mercoledì 11 ottobre 2023 (compreso).
- Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti, tenendo conto dei termini stabiliti nel precedente punto 6.4, dovranno preliminarmente prendere appuntamento, inviando una mail all'indirizzo lavoripubblici@comune.tarquinia.vt.it, al fine di definire la data del sopralluogo, che sarà possibile effettuare il Martedi e il Giovedi, dalle ore 10.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, a partire dal 28/09/2023 (compreso).
 - Il sopralluogo dovrà essere eseguito sulla scorta della documentazione fornita e sarà cura del concorrente ritirare presso il competente Ufficio LL.PP. del Comune di Tarquinia, sito in Piazza Matteotti n. 6, l'obbligatoria attestazione del RUP di presa visione dei luoghi.
- **6.6** Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
- 6.7 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
- 6.8 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura.
- **6.9** Al termine del sopralluogo, il RUP o suo incaricato rilasceranno l'Attestazione di presa visione, da allegare all'istanza di partecipazione.

7) CHIARIMENTI

- 7.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma "Acquisti telematici" raggiungibile dall'indirizzo https://tarquinia.acquistitelematici.it/
- **7.2** Nel formulare una richiesta di chiarimenti l'operatore economico deve accedere all'area riservata del portale, individuare la procedura di gara di cui trattasi, cliccare sull'apposito comando.
- 7.3 Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 7.4 Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
- **7.5** Le risposte ai chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili nella scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare vengono inserite nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" e sono visibili pubblicamente trattandosi di procedura ad evidenza pubblica.
- 7.6 Dalla pagina di dettaglio della procedura nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" è possibile visualizzare le comunicazioni ricevute (lette o non lette), visualizzare le comunicazioni già inviate alla Stazione Appaltante e inviarne delle nuove. E' presente inoltre la lista delle comunicazioni









archiviate (la piattaforma telematica sposta le comunicazioni da ricevute ad archiviate automaticamente dopo un periodo predefinito, di default di 30 giorni).

7.7 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno <u>2 giorni</u> prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e cioè entro il <u>14 ottobre 2023.</u>

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione mediante dispositivo di firma digitale valida del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - devono essere rese e sottoscritte con dispositivo di firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- **8.2** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- **8.3** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- **8.4** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- **8.5** L'Istanza e le dichiarazioni sostitutive All.1, 2 e 2bis, dovranno essere redatte sui modelli disponibili all'interno dell'informativa inerente la procedura di affidamento pubblicata sul Portale Appalti.
- **8.6** Le predette dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte in formato elettronico e dovranno essere sottoscritte digitalmente.
- 8.7 Unitamente alle suddette dichiarazioni sostitutive, l'Operatore Economico dovrà presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) con le modalità di cui al successivo punto 15.

Si avverte che le vigenti norme di legge in materia di autocertificazioni e le relative sanzioni per gli inadempienti (sia amministrative, che penali), impongono alle imprese concorrenti l'onere di verificare con la massima attenzione che le <u>autodichiarazioni</u> prodotte in sede di gara siano veritiere e non mendaci e che rappresentino esattamente stati e situazioni del concorrente.

Si precisa che nella compilazione dei modelli, il concorrente dovrà accertarsi, a pena di esclusione:

- 1. che essi siano prodotti completi in ogni loro parte;
- 2. che, in presenza di <u>"dichiarazioni alternative"</u> il concorrente stesso individui in <u>modo chiaro ed univoco</u> la propria situazione, <u>barrando la dizione che "non interessa"</u> o, in ogni caso, si attenga alle indicazioni riportate nei moduli di riferimento.

I legali rappresentanti sono tenuti ad indicare nei modelli (ovvero in apposita separata dichiarazione) tutte le condanne subite, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

(N.B. Non vanno comunque indicate, e per esse non vale il divieto, le condanne per reati depenalizzati, per intervenuta riabilitazione dopo la condanna nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale, in caso di revoca della condanna stessa, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna)...

A questo proposito gli estremi delle eventuali condanne riportate dovranno essere chiari e dettagliati per consentire alla commissione di gara la loro verifica immediata.

8.8 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della









- stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 33 del Codice.
- 8.9 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli All. 1, 2 e 2bis, o in alternativa del DGUE, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice.
- **8.10** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.8, si assegnerà al concorrente che ne ha dato causa, un termine di <u>5 giorni</u> perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- **8.11** L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso l'inoltro di una PEC e, parallelamente, dalla ricezione di una comunicazione analoga nella propria Area Riservata sul Portale Appalti. L'operatore economico, attraverso l'apposita funzionalità, provvede ad integrare ed inoltrare quanto richiesto dall'Amministrazione.
- **8.12** ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, di cui ai precedenti punti **costituisce causa di esclusione.**
- **8.13** Nei casi di irregolarità formali, ovvero **mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto 8.8.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero il mancato inesatto o tardivo adempimento comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella sola ipotesi in cui la mancata integrazione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, dipenda <u>esclusivamente da una carenza del requisito dichiarato</u>, l'Amministrazione provvederà oltre <u>all'esclusione del concorrente dalla gara</u> alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

9) COMUNICAZIONI

- **9.1** Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l'ausilio di notifiche *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti,* il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 9.2 Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:
 - comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte;
 - richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio;
 - comunicazione dell'esclusione dei concorrenti;
 - comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti;
 - comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
 - comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto ecc.
- 9.3 Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Manuali- Guide" della piattaforma gare.
- **9.4** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- **9.5** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10) SUBAPPALTO e AVVALIMENTO

- 10.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti delle attività contrattuali che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- **10.2 Il subappalto non potrà superare la quota del 40%** dell'importo complessivo del contratto, presentando le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti ex art. 80 di ciascun subappaltatore.









- **10.3** La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non potrà più essere esercitata ad avvenuta aggiudicazione.
- 10.4 L'Ente affidatario provvederà, ai sensi dall'art. 105 comma 13 del Codice, al pagamento diretto al subappaltatore/i o al cottimista/i i o al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, nei casi ivi previsti.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, <u>a pena di esclusione</u>, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11) ULTERIORI DISPOSIZIONI

- **11.1** Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- **11.2** È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 11.3 In caso di parità si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
- **11.4** L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 11.5 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di almeno 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 11.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 11.7 La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, si riserva la facoltà di cui al predetto articolo 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- **11.8** L'Ente affidatario si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente

a) **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

- 12.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ovvero pari a € 58.024,68.
- 12.2 <u>La cauzione provvisoria deve essere costituita a favore della Comune di Tarquinia</u>, potrà essere costituita, a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da









parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- 12.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016:
 - essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.);
 - essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - essere corredata da una dichiarazione sottoscritta digitalmente, sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - avere validità per almeno 180 gg. ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - La garanzia deve essere anche corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione **a pena di esclusione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice.

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno <u>devono essere sottoscritte dal</u> garante e dal contraente con firma digitale valida ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D. lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D. lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D. lgs. 82/2005).
- 12.4 L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, cumulabile con la riduzione cui al primo periodo, per gli









operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma INI ISO/TS 14067.

Per usufruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala o documenta il possesso dei relativi requisiti <u>allegando copia conforme informatica con apposta firma</u> digitale delle certificazioni sopra indicate, in corso di validità.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

12.5 Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicatario è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o altro importo determinato in conformità alle disposizioni della legge; si applicano le riduzioni previste dal citato art. 103 comma 1. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. L'importo della cauzione definitiva viene stabilito nella misura di cui all'art. 103, comma 1 del Codice. Si applicano anche alla cauzione definitiva le riduzioni di cui al precedente punto 12.4.

12.6 Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente
 può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
 costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
 certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
 costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
 raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle
 prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
 ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma, lettere b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- **12.7** La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/201.
 - La mancata presentazione della cauzione provvisoria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
 - ▶In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- **12.8** ► Sarà altresì <u>causa di esclusione</u> il mancato reintegro della cauzione provvisoria, qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione di cui al presente disciplinare (ANAC Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 "Applicazione della Sanzione").
- **12.9** Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- **12.10** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
 - cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;









- polizza assicurativa di cui all'articolo 37 del CSA. In particolare, nella polizza dovranno essere previste idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto. Polizza per responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.ovvero C.A.R.») dei seguenti massimali, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con i seguenti massimali:
- Sezione A1: € 2.900.000,00 per danni alle opere.
- Sezione A2: € 2.900.000,00 per danni alle opere o agli impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori.
- Sezione A3: € 500.000,00 per demolizioni e sgombero.
- Sezione B: € 500.000 per responsabilità civile per danni causati a terzi.

13) PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

- 13.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad €165,00 (euro centosessantacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n° 621 del 20 dicembre 2022.
- 13.2 Si comunica inoltre che dal 11 novembre 2019 l'importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato anche tramite la piattaforma digitale pagoPA. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha infatti aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
- **13.3** ► <u>La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara di cui hanno omesso il pagamento.</u>

14) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- ▶I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei sequenti requisiti:
- **14.1** ▶ attestazione, rilasciata da **società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adequata ai lavori da assumere (**categoria prevalente OG2 classifica IV)** .
- 14.2 ► Ai sensi del comma art 3 lettera a) del DL 248/2016, il concorrente deve avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.
- N.B. ▶ Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 48, comma 1, del D. lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente.

15) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Per partecipare l'operatore economico dovrà compilare il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, appositamente predisposto e caricato all'interno del all'interno della piattaforma telematica, unitamente a tutta la documentazione di gara.

Il DGUE è così articolato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte pre-compilata dalla SA.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico









Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata:
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

16) LA PROCEDURA DI GARA:

Il presente appalto verrà aggiudicato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'artt. 95 comma 2 e 6 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà con la seguente ripartizione:

- Offerta Economica max 20 punti
- Offerta Tecnica max 80 punti

16.1 La piattaforma telematica

L'appalto si svolge interamente in modalità elettronica, in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D. Igs. 50/2016 così come modificato dall'art. 37 del D. Igs. 56/2017. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Acquisti telematici accessibile all'indirizzo internet: https://tarquinia.acquistitelematici.it/

Non è consentito l'invio dell'offerta/e con altre modalità.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato;
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <u>https://tarquinia.acquistitelematici.it/</u> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere alla sezione "Bandi di gara" selezionare la procedura di gara di interesse e cliccare la voce "Visualizza dettaglio" cliccare poi sul pulsante "Presenta offerta";
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara fornite nella "Guida alla presentazione delle Offerte telematiche" allegata alla documentazione di gara.

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.









Per registrarsi /partecipare occorre:

- collegarsi al Portale Acquisti telematici, https://tarquinia.acquistitelematici.it/ e, se non già registrati, attivare la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area riservata";
- accedere nella sezione "Area riservata" con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
- individuare il bando di interesse nella sezione "Gare e procedure in corso", visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica disponibili nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale.

Si precisa che gli utenti già registrati e quindi in possesso di credenziali di accesso all'Area Riservata non devono ripetere la procedura di registrazione.

La registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di semplice registrazione.

16.2 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma, entro e non oltre le ore:

 10.00 del 16/10/2023
- come evidenziato sul Portale Acquisti telematici. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della stessa.
- il caricamento di tutta la documentazione richiesta non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo al seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia offerta". L'operatore economico riceve una e-mail/PEC indicante data e ora della presentazione, a notifica dell'avvenuta trasmissione.
- per poter partecipare alla gara l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione del sistema denominata "Presenta Offerta" tutti i dati richiesti nonchè la documentazione prevista nel presente disciplinare.
- non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via Pec.
- tutta la documentazione trasmessa deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato negli atti di gara (nelle buste dovrà essere caricata solamente documentazione, non dovrà essere presente alcun archivio digitale [.zip, .rar, etc.] firmato digitalmente).
- nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1^ seduta pubblica.
- La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:
 - "A Documentazione amministrativa"
 - "B Offerta Tecnica"
 - "C Offerta economica"

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 17.1 L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi indicati in seguito attraverso l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata al termine della presentazione delle offerte.
- 17.2 L'aggiudicazione della gara avverrà con riferimento al massimo punteggio ottenuto da ogni Concorrente. Tale punteggio è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica (max 80 punti) e quella Economica (max 20 punti).









18) CONTENUTO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **18.1** La Busta amministrativa è unica per tutta la gara e pertanto dovrà essere inserita tutta la documentazione richiesta in un unica soluzione, come di seguito descritto.
 - Nella busta telematica "A Documentazione amministrativa" devono essere inseriti pertanto i sequenti documenti:
 - **18.1.1** ► L'istanza di partecipazione in bollo da € 16,00, (redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante). La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura;
 - 18.1.2 ▶le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, di cui agli Allegati 1, 2 e 2bis, che dovranno essere sottoscritti digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente (redatti secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante).
 - **18.1.3** ▶ Patto di integrità di cui all'allegato 3 (redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante) sottoscritto dal Legale rappresentante o da procuratore munito di adeguati poteri di firma (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore).
 - 18.1.4 ▶ Dichiarazione subappalto di cui all'allegato 4 redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante).
 - 18.1.5 ▶ Dichiarazione riduzione cauzione provvisoria di cui all'allegato 5 (redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante)
 - **18.1.6** ► <u>PASSOE</u> in formato elettronico di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP
 - 18.1.7 ▶ Contributo ANAC
 - **18.1.8** ▶ **DGUE** in formato elettronico debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o da procuratore munito di adeguati poteri, comprensivo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80 , 83 e 84 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore in "Doc. richiesta")
 - **18.1.9** ► Attestazioni SOA in formato elettronico
 - **18.1.10** ► Attestazione di avvenuto sopralluogo in formato elettronico
 - **18.1.11** ▶ Qualora l'O.E. abbia un organico superiore alla 50 unità di personale copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). O comunque gli adempimenti previsti dall'art. 2 Bis del presente disciplinare.
 - **18.1.12** <u>▶ in caso dell'avvalimento</u>, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - b dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
 - dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;









- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- poriginale in formato elettronico o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

18.2 SOTTOSCRIZIONE

Si precisa che:

18.2.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

18.2.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
 rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti
 di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
 partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante
 dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
 di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
 imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **18.2.3** ► Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, **compilando i modelli: Allegato 1, 2 e 2bis ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
- **18.2.3.1** <u>di non trovarsi</u> nella condizione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3









- aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- **b) delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:
- **d) delitti**, consumati o tentati, commessi con finalità' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) reati relativamente allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- **18.2.3.2** <u>di non trovarsi</u> nella condizione di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- **18.2.3.3** <u>di non aver commesso</u> violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- 18.2.3.4 di non trovarsi in una in una delle seguenti situazioni:
 - a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice appalti:
 - b) essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - **c-quater) di non aver commesso grave inadempimento** nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - d) determinata situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile:
 - e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto









legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- **f-bis)** presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- **g) iscrizioni** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n° 68 del 12/03/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge, ovvero (in alternativa) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della predetta legge n. 68 del 12/03/1999;
- I) condizione ostativa che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) insussistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Si precisa che:

- 1. L'Amministrazione esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 18.2.3.
- 2. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, dell'art. 80 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5 del predetto codice, é ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- **3.** Se l'Amministrazione ritiene che le misure di cui al precedente punto 2 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- **4.** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti punti 2 e 3 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 5 Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è :
 - a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) <u>pari a sette anni</u> nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta









riabilitazione;

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 dell'art. 80 del Codice, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

- **6.** Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 7 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- L'esclusione di cui al punto 18.2.3 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 26 institori e procuratori ad esclusione dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, gualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 9 Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Quanto suddetto non si applica quando l'operatore economico ha









ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Si precisa inoltre:

- A) ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 18.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- B) ▶ a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 18.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre:
- C) ▶ a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice
 - per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico
 - per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico
 - per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico
 - per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari od inferiore a quattro.
 - Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

La suddetta attestazione deve essere resa <u>a pena di esclusione</u> <u>anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara</u>).

La verifica rispetto ai requisito di cui al'art. 80, commi 1 e 2 <u>deve essere effettuata anche nei confronti degli institori</u>, intendendosi come tali quei soggetti che nell'organizzazione dell'operatore economico concorrente alla gara, sono titolari di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza.

L'Amministrazione escluderà dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis, l'operatore economico che presenti nella procedura stessa in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, nonché ai sensi della lettera f-ter dello stesso articolo l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

- N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
 - In ogni caso l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- ► Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- D) Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art.









2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

E) Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

18.3.1 Per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- a) **Pa pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- c) I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto
- d) Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

18.3.2 Per consorzi di cooperative sociali

- I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del d.lgs. n. 50/2016 è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) [consorzi tra società cooperative] e c) [consorzi stabili], designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

18.3.3 Per raggruppamenti temporanei già costituiti:

▶ a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

18.3.4 Per consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

N.B. Non è necessaria la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote e di esecuzione delle prestazioni, ma la mandataria deve in ogni caso eseguire le prestazioni in misura









maggioritaria rispetto alle mandanti.

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti nella seguente misura minima:

- a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;
- b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

<u>Attenzione!</u> L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

18.3.5 Per raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE non ancora costituiti:

- **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
 - le parti dei lavori/del servizio/della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (da specificare tenendo conto che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria).

18.3.6 Per <u>aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete</u>: se la rete è dotata di un <u>organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica</u>, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18.3.7 Per <u>aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete</u>: se la rete è dotata di un <u>organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica</u> ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- → a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18.3.8 Per <u>aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete</u>: se la rete è dotata di un <u>organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, </u>









se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

■ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA"

- **19.1 Nella busta telematica "B Offerta Tecnica"** deve essere inserita la proposta migliorativa offerta dalla ditta, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e/o Consorzio.
- 19.2 La relazione dovrà riportare l'oggetto dell'appalto, l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente, dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale della Ditta.
 - Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta relazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
 - Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti digitalmente da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
- **19.3** Essa dovrà contenere una Relazione Descrittiva, eventualmente corredata da schemi grafici, foto e quant'altro necessario per comprenderne la sostanza delle migliorie proposte.
- 19.4 L'impresa dovrà indicare risorse, metodologie, soluzioni tecnologiche, materiali e gli accorgimenti migliorativi che intende intraprendere per implementare i livelli prestazionali stabiliti dal progetto esecutivo, che comunque non dovrà subire alcuna modifica sostanziale.
- 19.5 Sarà oggetto di valutazione la chiarezza e la sinteticità con cui i concorrenti avranno esposto la propria offerta tecnica che dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua parte dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale della ditta e dovrà riportare l'oggetto dell'appalto e l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente.
- 19.6 La relazione sarà utilizzata per la valutazione di quanto offerto e, pena esclusione dalla gara, non dovrà superare il n. di 10 pagine dattiloscritte, dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4, carattere "Time new Romans", dimensione 12, Interlinea 1,5 e sarà costituita da 6 parti conformi ai **CRITERI** di seguito indicati:









OFFERTA	80
TECNICA	
Criteri di valutazione	punteggio
B1. Ottimizzazione nell'esecuzione dei lavori, delle migliorie offerte, della sicurezza dell'impianto di cantiere e del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. L'offerta potrà riguardare il miglioramento della cantierabilità e della sicurezza del cantiere, partendo da quanto previsto sul Piano di Sicurezza e sul crono programma di progetto.	max 5
L'offerta dovrà tenere conto delle reali interferenze determinate dal contesto ambientale. L'operatore economico potrà quindi proporre tutte le soluzioni (tecnologiche e funzionali) volte ad azzerare le interferenze e ad arrecare minor disagio agli utenti ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.	
Nella relazione dovranno essere elencati:	
 Organigramma della struttura operativa ed esecutiva da destinare all'Appalto. La valutazione sarà basata sul numero di squadre utilizzate, sul numero di persone per ogni squadra, sulla qualifica e la formazione del personale. I mezzi utilizzati, le macchine operatrici, le attrezzature e gli apprestamenti messi a disposizione per l'esecuzione delle opere e la loro qualità in termini di tecnologia operativa (emissioni in atmosfera), anche in relazione ai CRITERI MINIMI AMBIENTALI di cui ai DecretiMinisteriali del 23/06/2022. Sarà valutata positivamente la redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti. 	
B2. Miglioramento ed implementazione della proposta progettuale, in termini di	max 15
completezza dell'intervento. L'offerta potrà riguardare il miglioramento della soluzione progettuale in termini di caratteristiche prestazionali e completezza dell'intervento, volte all'aumento della sicurezza della struttura realizzata e delle caratteristiche di resistenza e durabilità nel tempo, nel rispetto delle scelte progettuali adottate ed approvate, ma anche e soprattutto in termini di fruizione. Sarà valutata, ad esempio, in modo positivo la realizzazione del completamento del corpo di fabbrica individuato nella Tavola 10 B "ALLEGATO AL COMPUTO METRICO", come "ZONE INTERESSATE DALLA SOLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI", in particolare, con le opere non previste in progetto, quali la realizzazione di un vespaio	
areato, intanaci, tinteggiature e infissi interni, linee di distribuzione dell'impianto termico e dell'impianto elettrico (compresa illuminazione), nonché l'esecuzione delle opere di finitura degli ambienti esterni.	
La proposta formulata dovrà tener conto dei CRITERI MINIMI AMBIENTALI di cui ai Decreti Ministeriali del 23/06/2022 e riportare le specifiche prescrizioni previste, anche mediante l'utilizzo di materiali ecocompatibili o con caratteristiche che valorizzino il contenimento dei costi di gestione e di manutenzione.	









B3. Miglioramento ed implementazione della proposta progettuale, in termini di completezza dell'intervento. L'offerta potrà riguardare il miglioramento della soluzione progettuale in termini di fruibilità e completezza dell'intervento. Sarà, ad esempio, valutata positivamente la riqualificazione degli ambienti non previsti in progetto quali il corpo di fabbrica posto all'angolo e non retinato nella 10 A "ALLEGATO AL COMPUTO METRICO", con la realizzazione di tutte le opere di restauro e risanamento necessarie a restituire l'immobile fruibile.	max 15
La proposta formulata dovrà tener conto dei CRITERI MINIMI AMBIENTALI di cui ai Decreti Ministeriali del 23/06/2022 e riportare le specifiche prescrizioni previste, anche mediante l'utilizzo di materiali ecocompatibili o con caratteristiche che valorizzino il contenimento dei costi di gestione e di manutenzione.	
B4. Miglioramento delle caratteristiche prestazionali e di durabilità delle componenti edili, in termini di confort ambientale, anche ai fini del contenimento energetico. L'offerta potrà riguardare il miglioramento delle caratteristiche prestazionali, in termini di confort ambientale e contenimento dei consumi energetici, con la proposizione di elementi edili e impiantistici di maggiore qualità prestazionale. Nella relazione, al fine della valutazione, gli interventi che si intendono proporre, dovranno essere indicate ed esplicitate in termini di numeri, misure e tipologia di materiale /o componente edile che si intendano proporre, con eventuali grafici di riferimento e schede tecniche dei prodotti.	max 15
La proposta formulata dovrà tener conto dei CRITERI MINIMI AMBIENTALI di cui ai Decreti Ministeriali del 23/06/2022 e riportare le specifiche prescrizioni previste.	
B5. Coerenza con i principi del PNRR – MISURA M5C2/INVESTIMENTO 2.1 Nell'offerta, in linea con quanto previsto dal PNRR, dovrà essere relazionato circa le misure che la Ditta intende adottare e proporre relativamente a:	max 20
 il principio DNSH - Non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui all'art. 17 Reg (UE) 2020/852. il rispetto dei principi del Tagging clima e digitale. il rispetto dei principi della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 	
Nella relazione, al fine della valutazione, dovranno essere indicate ed esplicitate in termini di numeri e misure le iniziative che si intendono proporre.	
B6. Manutenzioni successive. L'offerta potrà riguardare i successivi interventi manutentivi relativi alle componenti edili e tecnologiche installate	max 10
Nella relazione, al fine della valutazione dell'offerta, dovranno espressamente essere indicati numeri di interventi, le tipologie ed i mq/ml che si intendano proporre, oltre alla durata.	

19.7 L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.









- **19.8** Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.
- 19.9 În caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione;
- 19.10 Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;
- 19.11 Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato o dalla lettera di invito troverà applicazione il precedente punto 19.9.
- 19.12 Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato. Nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione di gara non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili. In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nell'elenco prezzi posto a base di gara.
- **19.13** I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.
- **19.14** Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta offerta tecnica migliorativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
- **19.15** Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
- 19.16 L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.
- 19.17 All'offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 80 punti.
- **19.18** Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

20) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C - OFFERTA ECONOMICA

- **20.1** ► Nella busta telematica "C Offerta economica" deve essere inserita, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:
 - ▶ dichiarazione del concorrente Allegato 6 (redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Qualora vi sia discordanza tra i due valori, verrà preso in considerazione solo quello espresso in lettere. Il ribasso potrà essere espresso fino alla seconda cifra decimale.
 - Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 18.2).
 - ▶ nell'offerta economica dovranno essere altresì riportati, a pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio, i costi relativi alla sicurezza aziendale, riferito all'appalto in questione, nonchè la specificazione del valore complessivo dei costi della manodopera, riferiti all'appalto in questione ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
 - la dichiarazione per cui l'offerente si obbliga a mantenere vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione.
 - la compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima.
 - non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o espresse in modo indeterminato, né









offerte alternative, a pena di esclusione dell'offerta.

• All'offerta economica potranno essere assegnati al massimo 20 punti.

21) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

21.1 La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo presso il Comune di Tarquinia Settore X – P.zza G. Matteotti 6

il giorno 17/10/2023, alle ore 10,00

- **21.2** Le convocazioni per le ulteriori sedute pubbliche saranno tempestivamente pubblicate sul Portale Acquisti telematici e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda", almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
- **21.3** Trattandosi di gara telematica l'iter procedurale potrà essere seguito on-line collegandosi al Portale acquisti telematici, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, e consultando all'interno della pubblicazione inerente la procedura (presente nella sezione "Gare e procedure scadute") la sezione "Espletamento della gara".
- **21.4** Nella prima seduta pubblica il predetto Seggio di gara procederà:
- alla verifica a sistema dei plichi telematici pervenuti nei termini. Successivamente procederà
 attraverso il Portale all' apertura delle offerte presentate, verificando i contenuti della busta "ADocumentazione amministrativa" rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.
- nell'eventualità che siano presenti delle regolarizzazioni da effettuare su elementi e dichiarazioni essenziali da parte di Imprese, il Seggio di gara sospenderà le procedure di gara ed inviterà le imprese carenti a integrare o regolarizzare detti elementi e/o dichiarazioni essenziali entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, che verrà effettuata tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma "Portale Appalti". La sospensione e la ripresa delle operazioni di gara verrà comunicata a tutte le ditte partecipanti tramite la predetta funzionalità;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- proporre il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi.
- **21.5** All'esito delle suddette attività, si procederà in seduta pubblica allo sblocco e all'apertura della busta telematica "B Offerte tecniche" per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.
- **21.6** In una o più sedute riservate la Commissione composta da n. 3 membri, all'uopo nominata, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
- **21.7** Successivamente, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, alle attività di sblocco e aperture delle singole offerte economiche. Nella medesima seduta pubblica, il Seggio di gara comunicherà i "punteggi tecnici" attribuiti alle offerte tecniche.
- **21.8** All'esito delle operazioni di cui sopra procederà, attraverso l'uso della piattaforma telematica, a redigere la graduatoria e, qualora riscontrasse che alcune offerte superano la soglia di cui all' art. 97 comma 3 del Codice e, in ogni caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà come meglio descritto al paragrafo 24. Il calcolo di cui all'art. 97 comma 3 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
- 21.9 Si precisa che saranno motivo di esclusione:
- ▶ la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- ▶ la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;









▶ la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice per la sola offerta tecnica prodotta da ogni concorrente ammesso sarà valutato con il criterio dell'analisi comparata mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR 207/2010:

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata con la seguente formula:

 $C(a) = \Sigma n [Wi *V(a) i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala:

inesistente	0,0
insufficiente	0,2
mediocre	0,4
scarso	0,5
sufficiente	0,6
discreto	0,7
buono	0,8
ottimo	0,9
eccellente	1,0

Per ciascun elemento o sub elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente riportando a 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando, a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula sopra riportata.

Al termine dell'esame dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi.

23) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Seggio di gara darà lettura dei ribassi economici in percentuale offerti dai partecipanti ed attribuirà i relativi punteggi secondo il metodo della Proporzionalità inversa sull'offerta.

L'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta. La formula applicata è la seguente

P = Pmax (R.off / R.max)

Dove:

R.Off = Ribasso % offerto R.max= Ribasso % massimo









Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Nella stessa seduta pubblica saranno sommati il punteggio tecnico e il punteggio economico determinando così il punteggio complessivo di ciascuna offerta valutata.

Conseguentemente sarà stilata la graduatoria finale.

Il Seggio di gara redigerà il Verbale finale per i successivi adempimenti.

24) VERIFICA DELLA COERENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA CON I MINIMI SALARIALI

- Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice, ossia verificano che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali indicati nelle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.
- Per effettuare la verifica di cui al precedente comma 1, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico individuato come potenziale affidatario in base alle risultanze della gara l'illustrazione del proprio modello organizzativo e la correlata specificazione delle risorse umane impegnate nell'appalto con tale organizzazione
- La verifica della coerenza dei costi della manodopera tiene in considerazione:
 - a) le peculiarità del modello organizzativo adottato dall'operatore economico per la gestione dell'appalto;
 - b) le eventuali agevolazioni fiscali e/o contributive applicate dall'operatore economico al proprio personale impiegato nell'appalto in relazione al modello organizzativo illustrato.
- La verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata dal Responsabile unico del procedimento indipendentemente dalle operazioni di verifica delle offerte eventualmente individuate come anormalmente basse. Qualora l'offerta sia rilevata come anormalmente bassa, la verifica delle coerenza dei costi della manodopera è effettuata nell'ambito delle verifiche relative all'offerta anomala.

25) ALTRE INFORMAZIONI

- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.
- Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- In caso di parità si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
- L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di almeno 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- Precisato che, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs 50/2016, in caso di aggiudicazione definitiva, non insorgerà alcun vincolo di obbligazione tra stazione appaltante ed appaltatore, poiché tale obbligazione si perfezionerà esclusivamente nei modi e nei termini previsti dalla legge e, cioè, a seguito dell'emanazione della Determina di Aggiudicazione Definitiva e/o della stipulazione del contratto, nelle forme previste dal comma 14 dell'articolo 32, fatto salvo il mantenimento delle risorse finanziare necessarie.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.









- La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, si riserva la facoltà di cui al predetto articolo 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- L'Ente affidatario si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente.

26) IMPOSTA DI BOLLO

- L'Istanza di cui al punto 18.1.1 deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

27) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Viterbo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall'art. 13 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti - si rimanda comunque all'informativa allegata al presente Disciplinare. Titolare del trattamento è il Comune di Tarquinia.

Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dal Comune di Tarquinia, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo pec@pec.comune.tarquinia.vt.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo P.za G. Matteotti n. 6, Tarquinia (Vt)

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, gli operatori economici esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE X
Arch. Valentina TROIANI